



DDL n. 1519 (A.C. n. 2721)

“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”

1. Premessa

Il 15 aprile scorso la Camera dei Deputati ha approvato il testo definitivo del disegno di legge n. 1519 (A.C. n. 2721) “*Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*”, di iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e redatto con il Ministero della Giustizia. A novembre era stato licenziato dal Senato.

L’intervento normativo rafforza in modo significativo la tutela penale del settore agroalimentare, incidendo principalmente su:

- Codice penale, mediante l’introduzione di nuovi reati e circostanze aggravanti;
- D.lgs. 231/2001, ampliando il perimetro della responsabilità da reato degli enti;
- Codice di procedura penale, attraverso il potenziamento degli strumenti investigativi.

2. Le modifiche principali

Tra le modifiche di maggiore interesse al **codice penale**, si segnala l’introduzione di una sezione dedicata ai “*Delitti contro il patrimonio agroalimentare*”, accompagnata dal riassetto del Titolo VIII, dall’abrogazione degli articoli 516 c.p. (Vendita di sostanze non genuine come genuine) e 517-bis c.p. (Circostanza aggravante relativa a denominazioni di origine o geografica protetta), dall’ampliamento dell’ambito applicativo dell’articolo 517-quater (ora denominato Segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari) e dall’**introduzione di due nuovi reati**, entrambi diretti a rafforzare la trasparenza e la tutela dei prodotti alimentari immessi sul mercato, ossia:

- **Frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies c.p.)**, che punisce chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. Rispetto al precedente art. 516 c.p., il reato **anticipa significativamente la soglia di punibilità**, andando ad includere anche condotte precedenti rispetto alla vendita effettiva dei beni, come l’importazione, l’esportazione, la spedizione e il trasporto.
- **Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.)**, che punisce chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti. Il disvalore della condotta è legato all’utilizzo di **mezzi fraudolenti** – ossia segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli – per indurre il consumatore in errore.

Sotto il profilo sanzionatorio:

- L'art. 517-octies c.p. introduce quattro circostanze aggravanti comuni (con aumento della pena fino a un terzo e, soprattutto, una circostanza ad effetto speciale (che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà), che si configura quando i due nuovi reati vengono commessi con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, colpendo così le ipotesi di c.d. **agropirateria**, inizialmente concepite come autonoma fattispecie di reato, ma infine qualificate dal legislatore come aggravante e, pertanto, sottoponibili al bilanciamento con eventuali attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p., con possibili riduzioni dell'effetto deterrente;
- L'art. 518.1 c.p. prevede una serie di **pene accessorie**, che possono giungere, nei casi più gravi, anche alla **chiusura temporanea o definitiva** dello stabilimento o dell'esercizio nel quale è stato commesso il reato e alla revoca dei titoli abilitativi;
- L'art. 518.2 c.p. impone, infine, la **confisca obbligatoria** delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere i reati agroalimentari e di ciò che ne costituisce prezzo, prodotto o profitto, e legittima la possibilità di applicare la **confisca per equivalente**.

La riforma interviene anche sul versante della responsabilità da reato degli enti ai sensi del **d.lgs. 231/2001**. In particolare, viene **modificato l'art. 25-bis.1** del Decreto, in modo da estendere la responsabilità degli enti anche alle nuove condotte (prodromiche all'immissione in commercio) previste dal nuovo testo dell'art. 517-quater c.p. ed al caso in cui venga commesso uno dei nuovi reati introdotti, ma solo quando ricorra **l'aggravante di cui all'art. 517-octies, comma 4**, ossia nei casi di condotte organizzate e continuative riconducibili all'**agropirateria**. Si tratta di una scelta legislativa peculiare, che circoscrive l'operatività del sistema 231 ai soli fatti di maggiore gravità, escludendo le ipotesi "semplici" di frode in commercio di alimenti e commercio di alimenti con segni mendaci. In ogni caso, la novella imporrà alle imprese coinvolte nella produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione degli alimenti un tempestivo aggiornamento del risk assessment 231 e, conseguentemente, del proprio Modello organizzativo.

Sul piano processuale, infine, si segnalano:

- L'inclusione dei nuovi reati tra le fattispecie per le quali è possibile disporre **intercettazioni** telefoniche, ai sensi dell'art. 266 c.p.p.;
- La modifica dell'art. 246 c.p.p., in modo da consentire al Pubblico Ministero, nell'ambito delle ispezioni, di effettuare attività di **prelievo e campionamento senza preavviso al difensore** qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati.

Si tratta, dunque, di un intervento che rafforza in modo significativo l'efficacia degli strumenti di indagine e le capacità di accertamento dell'autorità giudiziaria.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Ciro Pellegrino
Partner

Responsabile Dipartimento di
Diritto Penale Societario
Roma
+39 06 478751
cpellegrino@gop.it

Federico Busatta
Partner

Contenzioso e Arbitrati
Milano
+39 02 763741
fbusatta@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.